

SCHEDA INFORMATIVA

I tre regimi patrimoniali per le coppie sposate

Partecipazione agli acquisti

La grande maggioranza delle coppie sposate in Svizzera non ha un contratto di matrimonio ed è così soggetta al regime patrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti che prevede una distinzione tra i beni propri della donna e dell'uomo e gli acquisti degli stessi:

- **Beni propri**
 - I beni portati nel matrimonio dal marito e dalla moglie
 - Eredità e doni che una parte riceve durante il matrimonio
 - Oggetti personali (vestiti, gioielli, attrezzature per hobby)
- **Acquisti**
 - Patrimonio acquisito durante il matrimonio (salari, patrimonio dei fondi pensione, rendita AVS, indennità giornaliera di disoccupazione)
 - Proventi da beni propri

Durante il matrimonio, ogni parte è responsabile del proprio patrimonio; tuttavia, deve versare contributi ragionevoli per il mantenimento della famiglia (obbligo di assistenza coniugale). La divisione in beni propri e acquisti propri entra in vigore solo in caso di divorzio o di decesso del partner. A questo punto, nella cosiddetta liquidazione del regime dei beni ogni parte ha diritto al proprio patrimonio e, se non diversamente concordato in un contratto matrimoniale, alla metà della realizzazione congiunta.

Comunione dei beni

Le coppie sposate possono accordarsi sul regime patrimoniale della comunione dei beni mediante contratto matrimoniale. Con questo regime patrimoniale coniugale, i beni propri dell'uomo e della donna sono costituiti esclusivamente da oggetti di uso personale (questo può essere adattato nel contratto di matrimonio). Tutto il resto, compresi i beni o le eredità portati nel matrimonio, entra a far parte del patrimonio comune, del quale i coniugi possono decidere solo insieme. In caso di decesso di una delle parti, la metà del patrimonio totale passa al partner, se non diversamente concordato nel contratto matrimoniale.

Separazione dei beni

In caso di separazione dei beni – anch'essa concordata in un contratto matrimoniale – ogni parte è l'unica proprietaria del proprio intero patrimonio e non deve condividere nulla con il partner al momento dello scioglimento dell'unione. Tuttavia,

l'obbligo di assistenza coniugale vale naturalmente anche per questo regime patrimoniale e anche l'abitazione di famiglia gode di una speciale protezione [scheda informativa sulla Protezione della casa di famiglia].

Beobachter
EDITION

Il contenuto di questi consigli è stato concesso in licenza a RaiffeisenCasa per la pubblicazione online. © 2021 Beobachter-Edition, Zürich